

Turismo - Sistema Impresa - Modifiche al c.c.n.l.

Con il verbale di accordo 27 dicembre 2018 Sistema Impresa con Confasal, Fesica Confasal e Confasal Fisals hanno stabilito le seguenti **norme di adeguamento** del c.c.n.l. per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi, a valere dal 1° gennaio 2019.

Percentuale di servizio - Ristoranti e similari

Ai bar, caffè e similari vengono aggiunti i **ristoranti e similari**. Per questi, la percentuale di servizio deve essere corrisposta nei seguenti limiti minimo e massimo:

Tipologia	%
esercizi extra	dal 12 al 15
esercizi di 1° classe	dal 11 al 13
esercizi di 2° e 3° classe	dal 11 al 12
esercizi di 4° classe (osterie con cucina)	10

Bilateralità ed E.a.r.

Il contributo per la bilateralità dovuto all'Ebiten, così come l'E.a.r. a carico delle aziende non aderenti al sistema della bilateralità sono dovuti **per 14 mensilità**.

Apprendistato professionalizzante

La durata massima per il **liv. 6S** è elevata da 24 a **36 mesi**.

La durata massima nel **settore artigiano** è la seguente:

- fino a **42 mesi** per le figure professionali analoghe a quelle artigiane e con competenze similari (inquadrabili al 4° livello);
- fino a **48 mesi** per le figure professionali caratterizzate da specifiche competenze tecniche nell'ambito delle attività riconducibili all'artigianato (inquadrabili al 2° e 3° livello).

L'accordo fornisce i conseguenti nuovi importi delle retribuzioni a valere dal 1° gennaio 2019.

Lavoro a termine

L'accordo introduce le seguenti **modifiche**.

L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto.

Durata

La durata massima del contratto è di 12 mesi, elevabili fino a **24 mesi** (con un massimo di 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi) in presenza di **almeno una delle seguenti condizioni**:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività ordinaria, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

I contratti superiori a 12 mesi privi delle suddette condizioni si trasformano a tempo indeterminato allo scadere dei 12 mesi.

Il contratto può essere rinnovato solo se specifica le suddette condizioni, mentre in caso di proroga deve specificarle se il termine eccede i 12 mesi.

Le condizioni non sono richieste per il rinnovo o la proroga di contratti stagionali.

Successione di contratti

Ad eccezione delle attività stagionali, in caso di successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalle interruzioni, la durata massima è di **24 mesi** (compresi eventuali periodi di somministrazione).

Gli **intervalli** di tempo nel caso di riassunzione sono di 8 giorni (contratti fino a 6 mesi) e di 15 giorni (contratti superiori).

Patti in deroga

Il successivo contratto presso la DTL può avere durata massima di 12 mesi.

Limiti quantitativi

E' consentita l'assunzione con contratto a termine nei seguenti limiti quantitativi:

Base di computo	N. lavoratori
da 0 a 4	4
da 5 a 9	6
da 10 a 25	7
da 26 a 35	9
da 36 a 50	12
oltre 50	20%

La base di computo è costituita dal numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti a termine. Le frazioni di unità uguali o superiori a 0,5 si computano per intero.

I limiti quantitativi non si applicano:

- nella fase di avvio di nuove attività, per una durata non eccedente i 12 mesi dall'avvio dell'attività, elevabili fino a 24 mesi dalla contrattazione integrativa;
- per attività stagionali (*);
- nelle aziende situate in località a prevalente vocazione turistica (*), che gestiscono picchi di lavoro intensificati in particolari periodi dell'anno;
- per sostituzione e relativo affiancamento (***) di lavoratori, quali lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o sede, lavoratori impegnati in attività formative, lavoratori il cui rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
- per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere, periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni, periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali, periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- per esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.

 (*) Nella nuova definizione di aziende di stagione: **aziende che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia.**

(**) Le località sono individuate dalla contrattazione di 2° livello.

(***) L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.

Contratto di somministrazione

L'accordo introduce le seguenti **modifiche**.

La somministrazione **a tempo indeterminato** è ammessa entro il **20%** del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'impresa al 1° gennaio dell'anno di stipula (il decimale uguale o superiore a 0,5 si arrotonda all'unità superiore).

La somministrazione **a tempo determinato** è ammessa entro l'8% (con un minimo di 3 somministrati) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto (decimale uguale o superiore a 0,5 si arrotonda all'unità superiore).

Nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno, le percentuali si computano sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula.

Lavoro intermittente

Le Parti concordano che l'istituto è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015.

Contratti di sviluppo occupazionale, di primo ingresso e di reimpiego

Dal 1° gennaio 2019 gli istituti sono **abrogati**. Restano in vigore i rapporti in essere alla data dell'accordo 27 dicembre 2018.